



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

.....GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'

DIVISIONE 4

(Accesso alla professione ed al mercato del trasporto di
merci - Autotrasporto di merci in ambito dell'Unione Europea)

Via G. Caracci, 36 - 00157 ROMA

MINFTRA
Dipartimento per i trasporti la navigazione
gli affari generali ed il personale
REGISTRO UFFICIALE

Prot.n. 5686 USCITA

Class. 23.15.15

Roma, 16 MAR. 2015

Alla Conftrasporto
Confederazione trasporto, spedizione e
logistica
Piazza G.G. Belli, 2
00153 ROMA

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito alla circolare n. 0001807 del 28 gennaio 2015.
Idoneità finanziaria.

Con nota n. 13, del 17.2.2015, codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in merito alla menzionata circolare, precisando che pervengono segnalazioni riguardo a differenze di interpretazione della circolare in oggetto, che concerne la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria mediante la polizza assicurativa di responsabilità professionale.

In particolare, codesta Associazione ha sollevato la questione della possibilità di ricorrere a tale modalità per un secondo anno di esercizio specificando che:

“- alcune amministrazioni ritengono che questa agevolazione vada riconosciuta a tutte le imprese di autotrasporto che, nel 2014, hanno dimostrato l'idoneità finanziaria attraverso la polizza di responsabilità professionale, a prescindere dall'anzianità di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori;

- altre Province, invece, forniscono un'interpretazione più restrittiva, circoscrivendo l'agevolazione alle imprese di autotrasporto autorizzate all'esercizio della professione, per la prima volta, nel 2014.”.

In ordine al dilemma posto, la lettura corretta delle disposizioni è quella conforme a quanto espresso sopra nel secondo trattino.

Infatti, come risaputo, l'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, specificamente per le nuove imprese che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima presentano domanda di autorizzazione all'accesso alla professione, ha previsto che le stesse hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche attraverso lo strumento della polizza per responsabilità professionale, ma limitatamente ai primi due anni di esercizio.

D'altro canto, la circolare in argomento, al quintultimo capoverso, espressamente citato da codesta Associazione, partendo proprio dal presupposto che sono le “imprese nuove” a poter fruire di tale possibilità (per le note ragioni connesse alla particolarità della condizione delle imprese che iniziano la loro vita economica), nei soli limiti, comunque, del loro primo

C:\Lobina\Quesiti 2015\Conftrasporto Id. fin\ConfTrasportoIdFin.doc

biennio di attività; onde evitare eventuali ipotesi di trattamento differenziato, ha precisato che la possibilità di completare per un ulteriore anno (e raggiungere quindi un biennio) la dimostrazione del requisito “de quo” con lo strumento particolare della “polizza di responsabilità professionale”, residua per le “imprese in regola con la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria che al 1° gennaio 2015 risultavano aver dimostrato tale requisito solo per il primo anno di esercizio ...”.

Ne deriva da tale precisazione che, risultando il secondo anno di esercizio, in tutto o in parte, per forza il 2015, il riferimento non può che riguardare le imprese per le quali l'anno 2014 è stato il primo anno di esercizio in quanto in esso si sono iscritte all'Albo e hanno conseguito l'autorizzazione all'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Enrico Finocchi)

